

Penale Sent. Sez. 5 Num. 8713 Anno 2019

Presidente: ZAZA CARLO

Relatore: CAPUTO ANGELO

Data Udiienza: 22/01/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ANTERMITE LUCIANO nato a MARUGGIO il 21/02/1955

avverso la sentenza del 06/06/2018 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per il ricorrente, l'avv. Giuseppe Campanelli, in sostituzione dell'avv. Matteo Giaccari, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 01/04/2014, il Tribunale di Taranto, per quanto è qui di interesse, dichiarava Luciano Antermite responsabile dei seguenti reati: ricettazione di documenti attinenti ad attività d'ufficio della Stazione dei Carabinieri di Maruggio, provento del delitto di accesso abusivo ai sistemi informatici (capo A; il 18/11/2005); concorso in falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, in relazione al certificato rilasciato a Luigi Benedetto attestante - in assenza di visita - i requisiti di idoneità per il conseguimento della patente di guida (capo B; il 06/12/2007); concorso in falsità materiale commessa dal privato in relazione alla formazione di false patenti di guida rilasciate a Giordano Cosimo Damiano, De Santis Marco, Zaccaria Giuseppe e Rizzo Antonio (capo C; rispettivamente, il 23/11/2008, il 30/11/2008, il 19/11/2007 e il 09/06/2008); con la contestata recidiva reiterata infraquinquennale e la continuazione, Antermite veniva condannato alla pena principale di anni 7 di reclusione. Investita del gravame dell'imputato, la Corte di appello di Lecce, con sentenza deliberata il 06/06/2018, ha ridotto ad anni 5 di reclusione la pena irrogata ad Antermite, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione Luciano Antermite, attraverso il difensore avv. Matteo Giaccari, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 589 e 599-*bis* cod. proc. pen. A seguito del rinvio disposto per la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, l'imputato stesso chiese un rinvio al fine di poter concordare con il Procuratore Generale la pena con rinuncia agli altri motivi, ma il P.G. oppose un rifiuto senza nemmeno interloquire con l'imputato e senza conoscere i termini o le modalità dell'accordo.

2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'imputazione di ricettazione. Non è stata svolta alcuna indagine in ordine alle persone dalle quali l'imputato avrebbe ricevuto i documenti, laddove la difesa ha dedotto che unica spiegazione logica possibile era che il materiale fosse stato inavvertitamente ed occasionalmente caricato su una *pen drive* e successivamente trasferito su un *computer* in sequestro giudiziale (avvenuto il 24/12/2008, mentre le operazioni peritali iniziarono in data 11/03/2009). La Corte di appello ha erroneamente dato conto del profitto del reato, essendo del tutto implausibile ipotizzare la divulgazione di attività svolte dai Carabinieri o la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

minaccia di rendere pubblici i dati, trattandosi di documenti risalenti a 4 o 5 anni prima.

2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 648 e 158 cod. pen. e vizi di motivazione. La sentenza impugnata richiama, ai fini del calcolo della prescrizione, il rinvenimento di un'informativa del 18/11/2005, facendo erroneamente decorrere il termine di prescrizione dal contenuto dei *files* e non dal momento del possesso, tanto più che tra i *files* si rinviene anche un documento del 02/04/2004, sicché tale ultimo documento anticiperebbe la decorrenza della prescrizione.

2.4. Il quarto motivo denuncia, con riguardo all'imputazione *sub B*), vizi di motivazione in relazione agli artt. 479 e 481 cod. pen. Il teste Benedetto – che in un passaggio della motivazione la Corte confonde con l'imputato - ha chiarito che una "visita", ossia un incontro con il dott. Basile, è certamente avvenuta, come comprovato dal riconoscimento in aula del medico e dal riconoscimento della firma sul certificato anamnestico prodotto dalla difesa dello stesso Basile.

La tesi della Corte di appello è giustificata nei casi di documenti attestanti l'idoneità psicofisica rilasciati dai sanitari autorizzati dall'art. 119 c.d.s., ma non nei casi di medico che svolga privatamente quell'accertamento, venendo retribuito dal privato, e non valuta la giurisprudenza che ritiene nel caso di specie configurabile il reato di cui all'art. 481 cod. pen., tanto più che il dott. Basile rilasciava i certificati in virtù di un rapporto di natura privatistica.

2.5. Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione in relazione agli artt. 482, 112 e 133 cod. pen. Con riguardo all'imputazione *sub C*), non sussiste la prova dell'attribuzione al ricorrente del ruolo di centrale della falsificazione, tanto più che la consulenza non ha rinvenuto nei *files* nemmeno un nominativo dei soggetti ai quali sono state sequestrate le patenti o di cui si è trattato nel corso del processo, mancando del tutto la prova dell'esistenza di un'attività materiale di falsificazione delle patenti da parte dell'imputato. Erroneamente è stata confermata la circostanza aggravante di cui al n. 2) dell'art. 112 cod. pen., non essendo stata fornita alcuna prova del ruolo di direzione attribuito al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, per plurime, convergenti ragioni. Esso muove dal presupposto che la difesa non era in condizione, nei giorni precedenti l'udienza, di conoscere il sostituto delegato all'udienza, ma la deduzione è del tutto indimostrata, il che rende il motivo aspecifico e, comunque,

manifestamente infondato, avendo il pubblico ministero negato il consenso alla definizione del processo – solo – prospettata dall'appellante.

3. Anche il secondo motivo, relativo al capo A), è inammissibile.

La Corte distrettuale ha esaminato la prospettazione difensiva, rilevandone l'inconsistenza sulla base del – non contestato – rilievo che la documentazione oggetto della ricettazione fu rinvenuta non solo su *pen driver*, ma anche sui supporti di massa di cui sono dotati i *computers* sequestrati: il ricorso ripropone la tesi (esaminata e disattesa con motivazione esente da vizi logici dal giudice di appello), facendo riferimento ad entrambe le collocazioni dei documenti, ma la doglianza, all'evidenza, articola questioni di merito, sollecitando una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici.

Quanto al dolo specifico, la sentenza impugnata, per un verso, ne ha giustificato il riconoscimento valorizzando le caratteristiche e i plurimi soggetti di riferimento dei documenti oggetto di imputazione, sottolineando che «il materiale è talmente variegato ed inerente ad una tale pluralità di soggetti che non può ipotizzarsi il mero interesse ad una sola pratica»: il ricorrente si sottrae alla compiuta disamina critica dell'argomento, sicché, sotto questo profilo, il ricorso risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Il collegamento tra le connotazioni della documentazione e la sua riferibilità ad una pluralità di soggetti conduce la Corte a ritenere la correlazione della sua disponibilità al conseguimento di possibili utilità. L'argomento è immune da vizi logici, tanto più che il giudice di appello ha registrato la mancanza di plausibili spiegazioni da parte dell'imputato: rilievo, questo, del tutto in linea con il consolidato principio di diritto in forza del quale nell'ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916; conf. Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657).

4. Il terzo motivo, relativo sempre al capo A), è manifestamente infondato: la Corte di appello ha collocato, per l'unitario fatto di ricettazione imputato, il *tempus commissi delicti* alla data – non contestata – del più recente tra i

documenti rinvenuti, ossia l'informativa del 18/11/2005, individuando, in termini di lineare consequenzialità logica, in tale data quella alla quale l'imputato era certamente in possesso della documentazione, laddove la tesi del ricorrente, all'evidenza, non spiega come - individuando un *tempus* anteriore alla data in questione - sarebbe stato possibile per l'imputato avere la disponibilità dell'informativa.

5. Il quarto motivo, relativo al capo B), è infondato, pur presentando profili di inammissibilità.

5.1. Inammissibili, invero, sono le doglianze relative alla sussistenza dell'*immutatio veri*. Per un verso, il ricorrente trascura di considerare il rilievo dei giudici di merito secondo cui, anche a voler accedere alla tesi difensiva, il certificato in questione attestava comunque che Benedetto era stato sottoposto a visita acustica, circostanza univocamente esclusa alla luce della deposizione dibattimentale dello stesso teste, sicché, anche sotto questo profilo, la doglianza è carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Per altro verso, il ricorso si limita ad offrire al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitandolo ad una inammissibile rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Arovitola, Rv. 253774).

5.2. Un più approfondito esame deve invece essere svolto con riferimento alla qualificazione del fatto, esame che può giovare della compiuta ricostruzione del quadro normativo offerta, in tema di peculato, da Sez. 6, n. 13275 del 28/11/2000, Rizzo, Rv. 217594: in una fattispecie in cui l'attività oggetto di imputazione venne svolta pacificamente dall'imputato al di fuori dell'orario di servizio, la sentenza n. 13275 del 2000, richiamando in particolare l'art. 119, comma 2, c.d.s. (non oggetto, rispetto alla formulazione vigente all'epoca dei fatti, di modificazioni significative ai fini che qui rilevano), ha rilevato che «le certificazioni di cui si discute non sono [...] di competenza esclusiva ed assorbente della struttura sanitaria locale, alla quale - di norma - appartiene il potere di accertamento e di certificazione medico-legale [...], ma possono legittimamente essere rilasciate anche da altre figure professionali (soggettivamente qualificate dal vincolo che le lega alle amministrazioni pubbliche di appartenenza), le quali, pur svolgendo, per espressa delega legislativa, funzioni pubbliche, operano in regime privatistico, nel senso che offrono la loro prestazione professionale, pur connotata contenutisticamente da aspetti pubblicistici, al di fuori dell'orario di ufficio e dello stesso ambito del

rapporto di pubblico impiego»; infatti, continua la sentenza Rizzo, «nella prospettiva di semplificazione dell'attività amministrativa, si è inteso evitare di riservare solo agli uffici pubblici la competenza in tema di accertamenti medici e di rilascio dei relativi certificati e si è ampliata la sfera soggettiva delle figure a tanto legittimate, consentendo a queste di operare, previa la necessaria autorizzazione, anche al di fuori della struttura pubblica di appartenenza e seguendo canoni della libera attività professionale»; ciò è tanto vero che l'art. 119, comma 2, cit. prescrive che gli accertamenti medico-legali devono essere effettuati «nei gabinetti medici» e l'art. 319, comma 5, del regolamento dello stesso codice (d.P.R. 16/12/1992, n. 495), stabilisce che «il medico accertatore di cui all'art. 119, comma 2, del codice effettua la visita medica di idoneità presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di locali adeguatamente attrezzati e muniti di autorizzazione all'apertura e all'esercizio della professione medica come previsto dalle vigenti norme sanitarie». Rileva la sentenza n. 13275 del 2000 che «per espressa previsione normativa, quindi, è affidata all'utente la scelta di rivolgersi, per il rilascio della certificazione richiesta dall'art. 119 C. Str., alla Struttura pubblica ovvero ad uno dei medici soggettivamente qualificati, che opera in gabinetti medici privati, adeguatamente attrezzati; nella prima ipotesi, i proventi delle visite confluiscono nel patrimonio della P.A. e a questa si appartengono in base al rapporto organico che lega il medico alla USL; nella seconda ipotesi, invece, sono legittimamente [...] di pertinenza del medico accertatore, che esercita, sì funzioni pubbliche per la sua qualificazione soggettiva e in forza di un'espressa delega legislativa, ma secondo modalità del tutto sganciate dal rapporto d'impiego con l'Ente di appartenenza e ancorate al libero esercizio della professione medica».

Pertanto, anche in caso di attività di verifica delle attitudini psico-fisiche richieste per il conseguimento della patente di guida espletata in regime privatistico, il medico accertatore riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è «investito della pubblica funzioni di accertare i requisiti psicofisici» dei candidati (Sez. 5, n. 1899 del 13/12/1993 - dep. 1994, Agostinelli, Rv. 197726; conf. Sez. 5, n. 9928 del 13/06/1979, D'Andrea, Rv. 143465), sicché sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi del reato di cui all'art. 479 cod. pen., tanto più che, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di falsità documentale, ai fini dell'individuazione della qualifica di pubblico ufficiale, occorre avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., quanto ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto ed oggettivamente considerata (Sez. 5, n. 29377 del 08/02/2013, Bliznakoff, Rv. 256943; conf. Sez. 5, n. 46310 del 04/11/2008, Pasqua, Rv. 242589).

L'esercizio di una pubblica funzione e non di un servizio di pubblica necessità ex art. 359 cod. pen. vale ad escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 481 cod. pen. La doglianza, pertanto, è infondata.

6. Il quinto motivo, relativo al capo C), è inammissibile. In sintesi, la sentenza impugnata ha rilevato che, nel corso del procedimento, sono state sequestrate molteplici patenti risultate false e tutti gli interessati (alcuni dei quali hanno raccontato di non aver mai sostenuto alcun esame) hanno riferito di essersi rivolti al ricorrente per il conseguimento di tali false patenti, laddove priva consistenza è la deduzione circa il mancato rinvenimento dei *files* dei documenti contraffatti (due dei quali sono stati rinvenuti presso l'abitazione di due coimputati). La circostanza che i soggetti muniti di patenti false abbiano tutti indicato in Artemite la persona alla quale si era rivolti per conseguire detti documenti rende evidente, nel percorso argomentativo dei giudici di merito, il ruolo organizzativo e di promozione svolto dal ricorrente. Il ricorrente, per un verso, reitera censura che la Corte di appello ha esaminato e disatteso con motivazione immune da vizi logico-argomentativi, mentre, per altro verso, articola doglianze schiettamente di merito non compiutamente correlate alle argomentazioni della sentenza impugnata.

6.1. Poiché, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, la sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 2017, Aiello, Rv. 268965), l'inammissibilità del ricorso con riguardo all'imputazione *sub C)*, preclude la rilevabilità della prescrizione dei reati relativi alle patenti rilasciate a Zaccaria Giuseppe e Rizzo Antonio (commessi, rispettivamente, il 19/11/2007 e il 09/06/2008), che - considerato il termine di prescrizione (incluso l'aumento per la recidiva reiterata) pari a 6 anni aumentato, ex art. 161 cod. pen. in considerazione della recidiva reiterata, a 10 anni e di ulteriori 217 giorni per le sospensioni del corso della prescrizione (rinvio per impedimento professionale di un difensore dal 21/06/2016 al 02/05/2017, da calcolare in 61 giorni e non in giorni 315 come rilevato dalla sentenza impugnata: cfr. Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 - dep. 2015, Torchio, Rv. 262913; rinvio dal 03/05/2017 al 06/10/2017, per astensione dell'avvocatura da calcolare *in toto* in 156 giorni) - sarebbe maturata rispettivamente il 24/06/2018 e il 12/01/2019, successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22/01/2019.